



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Serv. FS Area 1/2

Rif. del

Allegati:

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Geometri

LORO SEDI

Oggetto: DM n. 150/2023, art. 42, comma 4, lett. b) - disciplina transitoria

Com'è noto, con Decreto del Ministero della Giustizia del 24 ottobre 2023 n. 150 è stato emanato il (nuovo) “*Regolamento*” che disciplina gli Organismi di mediazione, i requisiti per i mediatori e le nuove indennità di mediazione da corrispondere al momento del deposito della domanda e dell'adesione per il primo incontro.

Con la presente s'intende fornire una risposta alla richiesta di chiarimenti rivolta a questo Consiglio Nazionale da parte di diversi Collegi territoriali dei Geometri (quali Organismi di mediazione, iscritti regolarmente nell'apposito Registro presso il Ministero della Giustizia), in ordine all'interpretazione delle disposizioni transitorie contenute nel Capo VII del DM n. 150/2023 e, nello specifico, sulla portata dell'art. 42 avente ad oggetto il “*Procedimento per il **mantenimento dell'iscrizione nel [relativo] registro**” dei mediatori ivi inseriti alla data di entrata in vigore (il 15 novembre c.a.) del medesimo DM.*

Orbene, il comma 4, lett. b) dell'art. 42 succitato dispone che l'Organismo di mediazione, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale, deve attestare, oltre agli altri requisiti indicati alle lettere a), c) e d) – anche “***l'eventuale***” conseguimento di una laurea, riferito tanto al titolo accademico triennale, quanto a quello magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza.

Trattasi quindi di una attestazione relativa a un (ulteriore) requisito del tutto **eventuale e giammai obbligatorio**, che possano aver conseguito i Geometri mediatori già inseriti negli elenchi al momento della sopravvenuta novella normativa.

Non a caso, infatti, nei commi 2 e 3 dello stesso art. 42 è stata inserita una “clausola” che fa espressamente salvi i “***casi previsti dal comma 4***”, lasciando chiaramente intendere l’esistenza di una disciplina transitoria *ad hoc* per i mediatori anzidetti (giacché “*iscritti a un ordine o collegio professionale*”).

Ed ancora: l’art. 8, che stabilisce i requisiti per “*l’inserimento negli elenchi dei mediatori*” (vale a dire per *l’iscrizione ex novo* in siffatti registri), prevede al comma 2 lettera d) “*l’attestazione, per il mediatore iscritto a ordine o collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale*” (quale requisito tutt’altro che “eventuale” in questo caso!).

Da qui, dunque, l’ulteriore riprova che il legislatore ha sì sancito l’obbligatorietà del possesso del titolo accademico per l’avvenire, ma non anche per il mantenimento dello status di mediatore degli “*iscritti a un ordine o collegio professionale*”: senza pregiudizio alcuno, cioè, per coloro (tra essi) che – pur in difetto di un percorso formativo universitario, ma sulla scorta di un’esperienza pratica maturata nel campo - risultano essere già mediatori al momento dell’entrata in vigore del DM in commento.

Con i migliori saluti

IL DIRIGENTE

(Dr Avv. Francesco Scorza)

Area 1/ct

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585